



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0146508
del 21/02/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Responsabile del Procedimento:
Dott. Luigi Moreno Costa – tel. 010. 5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente:
Dott. Pietro Levaggi – tel. 010.5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Spett.li
OPERATORI ECONOMICI

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per la fornitura e posa in opera di un sistema angiografico cardiologico di alta fascia presso l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – Lotti n. 3 - Numero gara 8412514 – Importo complessivo pari a € 1.231.500,00=, IVA esclusa.

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 11/02/2022

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

DOMANDA 1

Nel bando di gara è riportato: II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Si chiede conferma che sia possibile partecipare anche ad uno solo dei 3 Lotti.

RISPOSTA 1

Si conferma.

DOMANDA 2

Si chiede anche conferma che il sopralluogo non sia obbligatorio per il Lotto 2.

RISPOSTA 2

Si conferma. Il sopralluogo è obbligatorio per i Lotti n. 1 e n. 3.

DOMANDA 3

Lotto 2 - Si chiede di confermare se la capacità termica dell'anodo debba essere ≥ 300 o 350, poichè la risposta alla manifestazione di interesse riportava 300, mentre in gara viene lasciato 350

RISPOSTA 3

Si conferma il requisito come indicato nella documentazione di gara ovvero capacità termica dell'anodo ≥ 350 . Si precisa l'errore materiale rispetto al riscontro pubblicato nella consultazione di mercato.

DOMANDA 4

Lotto 2 - Si chiede di confermare che il $\pm 15^\circ$ del letto angiografico sia effettivamente riferito al movimento di trendelenburg (come indicato nelle specifiche) e non al tilt laterale (come inizialmente indicato nella manifestazione di interesse).

RISPOSTA 4

Si conferma il requisito come indicato nel questionario tecnico dei requisiti minimi.

DOMANDA 5

Lotto n. 1

Al punto B 27 delle Caratteristiche dell'Angiografo leggiamo "Nr. 2 Monitor LCD ad alta definizione da almeno 19" per postazione Anestesista (testa paziente) e Tecnico Radiologia (Piedi Paziente). Ciascun monitor deve avere la possibilità di visualizzare segnali video provenienti dalle Workstation e dal Fisiopoligrafo". Per la sicurezza di Paziente ed Operatori, il sistema angiografico non consente ingombri al movimenti in zona Testa Paziente e Piedi Paziente: l'eventuale presenza di monitor nell'area di movimentazione dell'arco conduce ad un rischio di collisione ineliminabile con il Paziente, con la strumentazione accessoria, e con l'angiografo. Si conferma inoltre che, per la nostra soluzione, ogni dato Paziente è disponibile lato testa e lato piedi sul monitor Large Display da almeno 55" richiesto. La richiesta al punto B 27 è inoltre in contrasto con i riscontri ai chiarimenti 3b e 4b (Poligrafo) prodotti in fase di consultazione preliminare.

Si chiede dunque di indicare se si tratti di un refuso o di considerare equivalente il posizionamento di un monitor agganciato nella parte posteriore del supporto del al Large Display, unica posizione in sala esame in cui le immagini del Large Display non sono fruibili.

RISPOSTA 5

Si conferma il requisito di gara al punto B27 già ribadito e dettagliato in sede di consultazione preliminare di mercato.

Come previsto dalla normativa vigente saranno prese in considerazione soluzioni funzionalmente equivalenti che, nell'insieme della soluzione globale/layout realizzativo proposto, garantiranno anche la sicurezza di pazienti ed operatori.

DOMANDA 6

Lotto n. 1

Al punto B 51 delle Caratteristiche dell'angiografo leggiamo "Monitor, a schermo piatto a colori minimo da 20", ad alta risoluzione minimo di 1280 x 1024 per visualizzazione parametri di funzionamento dell'angiografo e immagini radiologiche."

Per consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che sia possibile offrire un monitor a schermo piatto a colori, ad alta risoluzione per visualizzazione parametri di funzionamento dell'angiografo e immagini radiologiche in grado di fornire la risoluzione minima richiesta di 1280 x 1024 ma di dimensioni 19".

RISPOSTA 6

Si accoglie la richiesta.

DOMANDA 7

Lotto n. 1

Al punto 5.1 della Griglia di Valutazione viene specificato che si valuterà "Dimensioni schermi > 19" e > 55"" per la Sala Esame.

Ciò è in contrasto con quanto riportato nei riscontri ai chiarimenti 3b, 3d e 4b (Poligrafo).

Si chiede dunque, coerentemente a quanto accolto in fase di consultazione preliminare di mercato, di valutare unicamente la dimensione dello schermo grande da 55", in quanto non sarà necessario offrire un monitor aggiuntivo nel caso sia previsto un monitor da almeno 55".

RISPOSTA 7

Si accoglie la richiesta e si modifica il criterio premiante 5.1. Sarà valutata la sola dimensione del monitor di cui al requisito minimo B28.

DOMANDA 8

Lotto n. 1

Al punto 5.2 della Griglia di Valutazione viene specificato che si valuterà "Risoluzione monitor > 1280x1024 e > 8 Mpx" per la Sala Esame.

Ciò è in contrasto con i riscontri ai chiarimenti 3b, 3d e 4b (Poligrafo).

Si chiede dunque, coerentemente a quanto accolto in fase di consultazione preliminare di mercato, di valutare unicamente la risoluzione dello schermo grande da 55", in quanto non sarà necessario offrire un monitor aggiuntivo nel caso sia previsto un monitor da almeno 55".

RISPOSTA 8

Si accoglie la richiesta e si modifica il criterio premiante 5.2. Sarà valutata la sola dimensione del monitor di cui al requisito minimo B28.

DOMANDA 9

DISCIPLINARE

Nella descrizione della busta economica, a pag. 41 del Disciplinare di gara, il punto 5 dice:

5. allegare a sistema, nell'apposito campo denominato "Dettaglio prezzi unitari offerta silente", pena l'esclusione, i files corrispondenti a quelli presentati in offerta tecnica con il dettaglio dei prezzi indicati in offerta silente;

Nell'elenco della documentazione tecnica, però, non è citata espressamente nessuna "offerta silente".

Si chiede conferma che il Disciplinare faccia riferimento al punto 7) dell'elenco della documentazione tecnica (pag. 38, per il Lotto 2) che riporta:

2. Elenco sintetico (tipologie e quantità) senza prezzi di apparati ed accessori, HW e SW costituenti il singolo Sistema, inequivocabilmente identificabili nella configurazione di base;

Nel caso, invece, non si riferisca a questo, si chiede di chiarire di quali "files corrispondenti" si tratti.

RISPOSTA 9

Si conferma che quanto presentato "senza prezzi" al punto 7) della documentazione tecnica debba corrispondere con quanto presentato "con prezzi" punto 5) della documentazione economica.

DOMANDA 10

In considerazione delle comprova *del requisito di capacità economico-finanziaria* richiesta dall'art. 6.2 "La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa", si chiede di confermare che un Operatore Economico che intenda partecipare alla presente procedura, *che non ha approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2021*, possa soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria dichiarando il fatturato richiesto per il triennio 2018/2019/2020.

RISPOSTA 10

Si rettifica il triennio di riferimento 2018/2019/2020 e si rimanda al decreto di rettifica.

DOMANDA 11

Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale possa essere soddisfatto con **il mero elenco delle principali forniture** prestate nel triennio 2019/2020/2021 con l'indicazione del **CIG, degli importi, delle date e dei destinatari**, senza alcuna comprova, così come previsto dall'art. 86 del D.Lgs 50/2016 richiamato dallo stesso disciplinare, ed *anche in considerazione* del seguente disposto normativo ex art. 40 del DPR 445/2000:

a) "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."

"Sulle certificazioni è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

RISPOSTA 11

Si conferma.

DOMANDA 12

Con riferimento alla Documentazione Amministrativa richiesta, nel Disciplinare si cita l'Allegato "G) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)", che però non trova collocazione tra i documenti da inserire in Piattaforma. Ci confermate che non è da inserire oppure in alternativa dove andrà collocato lo stesso?

RISPOSTA 12

Il documento dovrà essere inserito. Potete inserirlo all'interno di una cartella .zip insieme all'istanza di partecipazione.

DOMANDA 13

Si chiede di confermare che F23 sarà da pagare uno per ogni offerta prodotta (trattandosi di gara multilotto).

RISPOSTA 13

Si conferma.

DOMANDA 14

Stante il disposto ex art. 4 del disciplinare di gara che recita "*È vietato al concorrente che partecipa ad uno o più lotti n raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale*", in considerazione della suddivisione in lotti di codesta procedura di affidamento, ciascuno dei quali ha per oggetto prestazioni *diverse ed autonome* tra loro, nonchè della distinzione tra prestazione primaria e secondaria prevista nel **solo lotto 1**, condizioni che parrebbero non ravvisarne unicità ed unitarietà, si chiede di confermare che un Operatore Economico possa partecipare in costituendo RTI nel primo lotto e in forma singola negli altri due lotti

RISPOSTA 14

Si conferma.

DOMANDA 15

Articolo 7 del Capitolato Tecnico si legge la richiesta di un periodo minimo complessivo di 25 giornate di formazione più 3 giornate per la Fisica Sanitaria.

Si chiede di confermare che il monte giornate indicato, consti della formazione complessiva sui tre lotti, e sul singolo lotto 1 siano richieste una frazione delle giornate di formazione (ad esempio 15 giornate lavorative complessive tra corso base, avanzato e Fisica Sanitaria), ferma restando, durante tutto il periodo di garanzia, la necessità che l'aggiudicatario sia disponibile per l'assistenza formativa telefonica, in orario d'ufficio, in relazione ad eventuali richieste e dubbi degli utilizzatori.

RISPOSTA 15

Si accoglie per il lotto 1 come segue: 15 giornate lavorative complessive tra corso base, avanzato e Fisica Sanitaria, ferma restando, durante tutto il periodo di garanzia, la disponibilità dell'aggiudicatario per l'assistenza formativa telefonica ed on-site, in orario d'ufficio, in relazione ad eventuali richieste e dubbi circostanziati da parte degli utilizzatori.

DOMANDA 16

Riferimento All. L_1 Dettaglio prezzi unitari, file excel, si chiede di confermare che alla voce 7, importo costo garanzia, la Scrivente possa inserire € 0,00, trattandosi di periodo di garanzia normativo.

RISPOSTA 16

Si conferma.

DOMANDA 17

Riferimento All. L_1 Dettaglio prezzi unitari, file excel, si chiede di confermare che, se alcune apparecchiature dell'elenco, siano di base all'interno dell'apparecchiatura principale, la Scrivente possa inserire € 0,00.

RISPOSTA 17

Si conferma.

DOMANDA 18

Paragrafo 14.2.3 Offerta economica – STEP 3

Disciplinare pag. 41 di 66 Punto 7. richiesta del contratto full risk post garanzia valido per 8 anni del valore non superiore al 12%, del valore offerto nella cella D8. Si chiede di confermare che trattasi di refuso, ma che in realtà il riferimento esatto sia la cella D11 Importo complessivo.

RISPOSTA 18

Si conferma.

DOMANDA 19

Si chiede di chiarire se il contratto opzionale post garanzia sia di 8 anni, come richiesto al paragrafo 14.2.3 Offerta economica – STEP 3, punto 8 del Disciplinare, oppure di 7 anni come richiesto all'Art. 2 del Capitolato Tecnico. Si richiede inoltre di specificare se il suddetto contratto è parte del punteggio economico.

RISPOSTA 19

Si confermano gli 8 anni pari a 96 mesi.

DOMANDA 20

Il Capitolato Tecnico fa riferimento a tutte le condizioni riguardanti il Lotto 1, quali ad esempio modalità assistenza tecnica, garanzia, caratteristiche, formazione, consegna ed installazione, ecc.

Si chiede di chiarire a quale documento si debba fare riferimento per le stesse condizioni di cui sopra, per il Lotto 3.

RISPOSTA20

Si rimanda al documento denominato “Condizioni e requisiti minimi L3” ed al documento integrativo denominato “Scheda Assistenza e Garanzia bloccata DM_Lotto 3”.

DOMANDA 21

Nel caso in cui si intenda partecipare alla procedura singolarmente per un lotto e in RTI per un altro, si chiede di precisare come debbano essere trasmesse le due diverse buste amministrative.

RISPOSTA21

Si rimanda al documento “Modalità tecniche utilizzo Sintel” ed ai manuali presenti nella sezione dedicati sul sito di Aria SpA.

DOMANDA 22

Con riferimento alla comprova del fatturato medio annuo specifico nel settore oggetto della gara di cui all'art. 6.2.b del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che oltre al bilancio, come documento a comprova possano essere accettate anche le fatture.

RISPOSTA22

In questa fase è sufficiente una autodichiarazione così come previsto nel DGUE. Solo in sede di aggiudicazione sarà richiesta la comprova.

DOMANDA 23

Con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo tramite F23 richiesto al punto 14.2.1.m della busta amministrativa, si chiede di confermare che l'obbligo possa essere assolto in maniera virtuale in considerazione dell'esplicita autorizzazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.

RISPOSTA 23

Si conferma.

DOMANDA 24

Il “Questionario assistenza tecnica Lotto 1” che dovrà essere inserito nella busta tecnica richiede in più punti l'indicazione di prezzi (es. Il prezzo del detettore, del tubo radiogeno, delle manutenzioni preventive). Si prega di chiarire se tali richieste sono un refuso, con conseguente indicazione del prezzo richiesto nell'offerta economica, o se la richiesta è corretta.

RISPOSTA 24

Non dovranno essere indicati elementi prezzo all'interno del questionario caricato nella busta telematica tecnica.

I questionari di assistenza tecnica possono essere caricati completi di prezzi in una cartella .zip insieme al documento al punto 6) “Dettaglio prezzi unitari offerti”.

DOMANDA 25

Con riferimento alla comprova del requisito della capacità tecnico-professionale di cui all'art. 21 del Disciplinare, si chiede di confermare che, al posto dei certificati di buona esecuzione, sia possibile produrre le fatture relative alle forniture indicate. Infatti, in base al principio della decertificazione, la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.

RISPOSTA 25

Si conferma, precisando che, in questa fase è sufficiente una autodichiarazione così come previsto nel DGUE. Solo in sede di aggiudicazione sarà richiesta la comprova.

DOMANDA 26

Con riferimento all'art. 25 del Disciplinare, laddove viene richiesta la polizza assicurativa, si chiede di confermare che, a comprova dell'esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.

RISPOSTA 26

Si conferma.

DOMANDA 27

Con riferimento alle penali previste all'art. 9 del Capitolato tecnico lotto 1 si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.

RISPOSTA 27

Si conferma.

DOMANDA 28

Nel caso di partecipazione in RTI si chiede di precisare se sia ammessa la fatturazione separata per ciascuna impresa del RTI.

RISPOSTA 28

E' ammessa. Va dichiarata in sede di stipula della convenzione.

DOMANDA 29

Posto che l'art. 6.3 lettera b del Disciplinare comprende anche gli studi di fattibilità ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per i Servizi di Ingegneria e Architettura, si chiede di confermare che il concorrente in possesso di certificazione SOA per la progettazione possa usarla per dimostrare il possesso del requisito richiesto. In caso di risposta negativa, si chiede di precisare i contorni del requisito (estensione temporale ed eventuale valore economico minimo).

RISPOSTA 29

Si conferma.

DOMANDA 30

L'art. 6.4 del Disciplinare prevede: "il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria". Si chiede di confermare che tale richiesta sia da considerarsi non applicabile, dal momento che il fatturato specifico all'art.2 lettera b) del Disciplinare viene richiesto solo con riferimento alle forniture/servizi identici o analoghi. In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che per la prestazione secondaria il possesso del requisito possa essere soddisfatto tramite presentazione di certificazione SOA.

RISPOSTA 30

Si conferma.

DOMANDA 31

Anche a titolo di formale istanza in autotutela, con riferimento al documento "All. L_1_Criteri premianti Lotto 1" voce n. 3 "Garanzia: estensione temporale della garanzia, a titolo non oneroso per la committenza, oltre i 12 mesi richiesti", si osserva quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. 50/16, "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento."

Dunque, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proprio al fine di valorizzare l'elemento Qualità e di non appiattire la competizione sul solo prezzo, il legislatore ha stabilito un tetto massimo per quest'ultimo, prescrivendo chiaramente, senza possibilità di altre interpretazioni, il limite di 30 punti.

Ora, sebbene apparentemente la presente procedura sembrasse rispettare la regola di legge (art. 3 e 17 del Capitolato tecnico proclamato, difatti, una ripartizione al 75Q/25P), tuttavia, dall'esame dell'Allegato criteri premianti citato, la stessa ha manifestato un aspetto gravemente elusivo, che deve necessariamente condurre, nel Vostro stesso interesse, a un annullamento integrale con riedizione o, come minimo, a una rettifica sostanziale della lex specialis con congrua proroga del termine di partecipazione e corrispondente congrua pubblicità della modifica.

In particolare, nel documento citato, si legge che 2 punti Qualità saranno attribuiti al concorrente che offrirà mesi in più di garanzia a titolo non oneroso .

Ebbene, non v'è chi non veda che tale criterio lungi dal riflettere caratteristiche qualitative, non premiando particolari modalità del servizio o precise caratteristiche esecutive dello stesso. Al contrario, esso premia solo e unicamente un aspetto puramente economico, del tutto eccentrico dall'ambito delle valutazioni dell'offerta tecnica.

E, si badi, non è l'an della richiesta ad esser qui contestata, ma il dove, poiché, vista la sua chiara e incontestabile natura economica, la stessa doveva inderogabilmente essere inserita negli elementi di valutazione del prezzo e doveva esserlo anche in modo tale da non superare i 30 punti massimi previsti per legge.

Invece, in questo modo, detta soglia, sì, non è stata formalmente superata, ma è stata del tutto elusa con l'inserimento di un elemento di puro costo (la gratuità di tot mesi di servizio in più) nell'ambito della voce Qualità, ben più capiente in termini di punteggio massimo.

Per le esposte ragioni, si chiede di confermare che la formulazione di tale elemento di valutazione sia dovuta a un refuso e se ne chiede l'eliminazione in autotutela, oltre che per garantire la giusta competizione fra gli operatori interessati, anche al fine di non condurre a conclusione una procedura affetta da un vizio caducante che potrà esser sollevato in sede giurisdizionale in sede di eventuale impugnativa dell'aggiudicazione definitiva.

RISPOSTA 31

Non si modifica l'attribuzione di massimo 2 punti sui 75 punti complessivi attribuibili, al criterio quantitativo di una offerta migliorativa in termini di copertura di assistenza full risk per eventuali ulteriori mesi rispetto al valore minimo di 12 mesi. Appare ragionevole e proporzionato.

Tale contestazione non appare realistica in quanto tutti i criteri qualitativi hanno in sé risvolti di tipo economico rispetto al prodotto che si propone di offrire in termini di caratteristiche tecniche migliorative. Proprio questa è la finalità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero, alla qualità del prodotto offerto viene attribuito un punteggio premiante che ha una incidenza notevolmente maggiore rispetto al prezzo offerto.

DOMANDA 32

Con riferimento a quanto previsto all'art. 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3DGUE) - a) di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte, si chiede se - in caso di partecipazione alla procedura in A.T.I. verticale con società esecutrice delle opere edili ed impiantistiche - tale società possa soddisfare il predetto requisito economico finanziario mediante produzione in gara di copia conforme delle attestazioni SOA in proprio possesso fermo restando che la società che svolgerà la prestazione principale dichiarerà il possesso del citato requisito.

RISPOSTA 32

Si conferma.

DOMANDA 33

Si chiede di confermare che l'impresa mandante di RTI verticale in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG11 possa eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta ex art. 79 comma 16 D.P.R. 207/2010, sulla base dunque del principio dell'assorbimento fra categorie generali e specializzate che consente la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate componenti.

RISPOSTA 33

Si conferma.

DOMANDA 34

Relativamente ai requisiti di capacità economica - finanziaria, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di cui all'art. 6.2 "b) di un fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara", nel triennio 2019 – 2020 -2021, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta, almeno pari" sia sufficiente la presentazione delle fatture accompagnate dalla dichiarazione di conformità all'originale in quanto il dato specifico non è desumibile dal bilancio.

RISPOSTA 34

In questa fase è sufficiente una autodichiarazione così come previsto nel DGUE. Solo in sede di aggiudicazione sarà richiesta la comprova.

DOMANDA 35

Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di cui al 6.3 del disciplinare di gara (<>) sia sufficiente la presentazione delle fatture e dei collaudi con indicazione del bene fornito e della relativa corretta esecuzione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale. Tanto si richiede in forza del principio della decertificazione. (La maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.)

RISPOSTA 35

Si conferma.

DOMANDA 36

Sempre relativamente all'art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara, sezione 11 DGUE, si chiede conferma che tale punto non debba essere compilato vista la tipologia di apparecchiatura offerta.

RISPOSTA 36

Si conferma.

DOMANDA 37

Con riferimento a quanto riportato a pagina 18 del Capitolato Tecnico relativo alla Fatturazione e rilevato che l'articolo 48, comma 16, del D.Lgs. 50/16 prevede che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un RTI "...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", tenuto conto altresì del consolidato orientamento dell'Agenzia delle Entrate secondo cui gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti (cfr. principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018), si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, ciascun componente dell'associazione temporanea aggiudicataria potrà emettere le proprie fatture direttamente alla Committente per un importo corrispondente ai corrispettivi convenuti per

l'esecuzione delle proprie prestazioni.

RISPOSTA 37

E' ammessa. Va dichiarata in sede di stipula della convenzione.

DOMANDA 38

Con riferimento agli articoli a pagina 36 e 37 del del Disciplinare di gara nell'ambito del quale viene richiesto che tutta la documentazione tecnica venga prodotta o tradotta in lingua italiana, premettendo che le certificazioni CE, ISO, documentazione scientifica, Data Sheet IHE e DICOM delle apparecchiature sono rilasciate esclusivamente in lingua inglese, si chiede se le medesime possano essere prodotte in lingua originale

RISPOSTA 38

Si accoglie la richiesta.

DOMANDA 39

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, rilevato che con provvedimento Prot. n. 18379/2020 del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha statuito che a partire dal 1° settembre 2020 i versamenti di tali tributi sono effettuati esclusivamente con il modello F24, si chiede di confermare che la scrivente debba utilizzare il predetto modello di pagamento F24 e indicare 1552 nel campo codice tributo della sezione erario.

RISPOSTA 39

Si conferma.

DOMANDA 40

Con riferimento al Lotto 1 si chiede di specificare l'esatto numero di anni per cui è richiesta la quotazione del contratto di manutenzione Post-Garanzia e di confermare che la percentuale massima rispetto al valore delle apparecchiature sia pari al 12%.

RISPOSTA 40

96 mesi pari a 8 anni.

DOMANDA 41

Si chiede di confermare che quanto riportato all'interno del Questionario Tecnico Lotto 1 - 'Allegato 5, nella parte relativa alle Ulteriori condizioni di fornitura obbligatorie, sezione D punto 6, relative allo „Smontaggio e ritiro dell'apparecchiature esistenti sia un refuso. In alternativa si chiede di indicare l'apparecchiatura per cui è previsto lo smontaggio relativa alla presente procedura.

RISPOSTA 41

L'apparecchiatura di cui è previsto lo smontaggio è l'angiografo mod. GE Innova installato presso il piano 7 del Monoblocco.

DOMANDA 42

Con riferimento alla previsione di cui al punto b del modello M7 (secondo cui il Responsabile si impegna a non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge), al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività manutentiva e di assistenza tecnica avanzata da remoto erogata da centri di competenza della scrivente, si chiede se sia possibile prevedere nell'ambito del protocollo definito con la singola Amministrazione un'autorizzazione ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto.

RISPOSTA 42

Verrà sottoposta in fase di sottoscrizione del contratto apposita modulistica per la designazione dei responsabili del trattamento dati ai sensi della normativa vigente che andrà ovviamente aggiornata in caso di modifica dei nominativi da parte dell'aggiudicatario.

DOMANDA 43

Ancora con riguardo al Modello M7, si chiede di confermare che l'attività di gestione dei diritti degli interessati prevista alla lett. c del medesimo documento debba essere intesa quale onere di fornire al titolare del trattamento eventuali comunicazioni riferita alla gestione dei diritti degli interessati, come infatti indicato alla successiva lett. d, considerato che l'impresa concorrente non avrà alcun rapporto diretto con l'utenza dei servizi erogati dalle Amministrazione contraente.

RISPOSTA 43

Si conferma.

DOMANDA 44

LOTTO 3: A capitolato, relativamente ai supporti, è indicato che "Tutte le postazioni dovranno essere già equipaggiate di supporti idonei se non esiste la possibilità eventuale di riutilizzare i supporti esistenti. Diversamente dovranno essere inclusi in fornitura piastre o sistemi di ancoraggio, ove necessari, con relativa installazione a regola d'arte senza Oneri per il Policlinico", sia per i n.8 monitor di UTIC (richiesta B.13) che per i n.2 monitor da Recovery Room (richiesta B.16). In fase di sopralluogo non è stato possibile verificare i "supporti esistenti", in quanto il reparto è attualmente un cantiere; è stato dato come riferimento l'adiacente T.I. di Cardiochirurgia che è dotata della stessa tipologia di pensile. Si chiede conferma che anche i pensili della UTIC saranno dotati della stessa tipologia di supporto porta-monitor presente in T.I. di Cardiochirurgia. Diversamente si chiede invio foto della tipologia di supporto esistente in modo da poterne valutare la possibilità di riutilizzo.

RISPOSTA 44

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara ovvero la necessità per il fornitore di adattarsi alle dotazioni che saranno rese disponibili. La base d'asta consente adeguata remunerazione degli oneri per la fornitura dei supporti necessari.

DOMANDA 45

LOTTO 3: In merito alla richiesta del punto E.8 “Copertura dell'intero reparto con sistema dedicato”, si chiede la possibilità di avere planimetria dell'area da coprire, possibilmente anche in formato dwg.

RISPOSTA 45

Si allega planimetria del Piano 7 - deve essere considerata l'ala di Ponente fermo restando quanto indicato nella documentazione di gara in relazione all'obbligo di installazione presso l'ubicazione che sarà comunicata in sede di ordine senza oneri aggiuntivi per il Policlinico.

DOMANDA 46

LOTTO 3: In merito alla richiesta del punto E.16 “Tutti i segnali della rete telemetrica dei pazienti monitorati al piano dovranno afferire alla centrale di monitoraggio delle telemetrie di quel piano. Il sistema dovrà essere flessibile e consentire l'installazione di una centrale con doppio monitor su uno stesso piano o di n. 2 centrali con doppio monitor ciascuna su n. 2 diversi piani. La configurazione definitiva sarà indicata in sede di ordine e non potrà dare luogo a richieste di oneri aggiuntivi. In caso di installazione su due piani diversi dovrà sempre essere possibile vedere e/o richiamare da ognuna delle centrali tutte le telemetrie”, si chiede di confermare che, come emerso in fase di sopralluogo, sia richiesta per la degenza di Cardiologia una (1) centrale di monitoraggio per la gestione delle 16 telemetrie (che verranno eventualmente ampliate a 32 successivamente) da installarsi al 5MB oppure al 6MB (con indicazione al momento dell'installazione, senza oneri aggiuntivi) OPPURE se sono richieste n.2 centrali di monitoraggio per la degenza di Cardiologia per la gestione delle 16 telemetrie (che verranno eventualmente ampliate a 32 successivamente) da installarsi al 5MB e al 6MB. Fermo restando che le telemetrie siano visualizzabili anche nella centrale di monitoraggio UTIC (2MB). Si fa notare che nel modello di Offerta economica, al punto A.8, sia in descrizione che nella colonna Quantità, sono indicate n.2 centrali per la degenza di Cardiologia, si chiede conferma trattasi di refuso e la possibilità di modificare il format in fase di compilazione offerta con la corretta quantità.

RISPOSTA 46

Si confermano quantità e descrizione indicate al punto A.8 dell'offerta economica. Si tratta infatti della configurazione posta a base di gara che concorre a determinare il prezzo di offerta per la determinazione del punteggio economico. Come riportato nello stesso modello di offerta economica il Policlinico si riserva la facoltà di completare gli ordinativi del materiale aggiudicato mediante l'emissione di ordini anche frazionati da effettuarsi nell'arco temporale massimo di 60 mesi successivi all'aggiudicazione.

DOMANDA 47

LOTTO 3: In merito al parametro “temperatura”, richiesto per i monitor di UTIC (8), Risveglio (2) e trasporto (1), chiediamo se sufficiente fornire i cavi di collegamento alle sonde standard YSI400 oppure se sono richieste in fornitura sonde di temperatura pluriuso e di che tipologia (es. cutanea) e quantità.

RISPOSTA 47

Il sistema fornito deve consentire l'utilizzo di sonde di temperatura cutanee pluriuso eventualmente anche mediante l'utilizzo di cavi di collegamento a sonde standard riutilizzabili.

DOMANDA 48

LOTTO 3: Con riferimento all'Allegato "All. L_3_Criteri premianti Lotto 3", si chiede conferma che, per i N.8 monitor multiparametrici per posti letto, il criterio relativo alla "Modularità del sistema" (numero di moduli e funzioni) terrà in considerazione i moduli e le funzioni effettivamente offerti in configurazione base e non i moduli e/o le funzioni opzionalmente implementabili (i quali sono per altro valutati con un ulteriore criterio).

RISPOSTA 48

Si conferma l'indicazione fornita.

DOMANDA 49

LOTTO 3: Con riferimento all'Allegato "All. L_3_Criteri premianti Lotto 3", si chiede conferma che, per la centrale di monitoraggio dedicata ai monitor per UTIC, il criterio relativo ai "Parametri visualizzati" terrà in considerazione il numero di valori visualizzabili relativi ai parametri effettivamente offerti in configurazione base e non i valori visualizzabili di parametri opzionalmente implementabili.

RISPOSTA 49

Verrà valutato il numero massimo di parametri visualizzabili contemporaneamente.

DOMANDA 50

LOTTO 3: Con riferimento all'Allegato "All. L_3_Criteri premianti Lotto 3", si chiede conferma che, per le N.16 telemetrie, il criterio relativo al "Peso" terrà in considerazione il peso della telemetria comprensiva di batterie.

RISPOSTA 50

Sarà preso in considerazione il peso complessivo quando l'apparecchio è in funzione indossato dal paziente.

DOMANDA 51

LOTTO 3: Con riferimento all'Allegato "All. L_3_Criteri premianti Lotto 3", si chiede conferma che, per le N.16 telemetrie, il criterio relativo all'autonomia della batteria terrà in considerazione la durata della batteria durante il monitoraggio in continuo di tutti i parametri richiesti ovvero ECG, SpO2 e Respiro

RISPOSTA 51

Si conferma l'indicazione fornita.

DOMANDA 52

Si segnala che nel Bando di Gara alla Sezione II Oggetto è riportato quanto segue:
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

La presente per chiedere conferma che possa essere presentata offerta per uno o più lotti in gara, senza l'obbligo di presentarle per tutti i lotti come previsto dall'art 51 del Dlgs 50/2016, al fine di non precludere e limitare la partecipazione.

RISPOSTA 52

Può essere presentata offerta per uno o più lotti.

DOMANDA 53

Si segnala che nei file denominati "Questionari assistenza tecnica", da inserire nell'offerta Tecnica è riportato l'inserimento di prezzi e quotazioni economiche.

Stabilito che nell'offerta tecnica non possono essere riportati riferimenti ad elementi economici, pena esclusione.

Si chiede quindi di stabilire la corretta modalità in cui vadano compilati tali questionari.

RISPOSTA 52

Non dovranno essere indicati elementi prezzo all'interno del questionario caricato nella busta telematica tecnica.

I questionari di assistenza tecnica possono essere caricati completi di prezzi in una cartella .zip insieme al documento al punto 6) "Dettaglio prezzi unitari offerti".

DOMANDA 53

Con la presente siamo a chiedere di conoscere marca e modello e data di installazione degli iniettori in dotazione del Reparto in merito alla richiesta riportata al punto E1 dell'Allegato L1, di indicare in offerta economica eventuali oneri integrativi della connessione dell'angiografo offerto con gli iniettori in uso presso la sala oggetto di intervento.

RISPOSTA 53

I sistemi attualmente in uso sono gli ACIST CVI. Fermo restando la facoltà del Policlinico di aderire ad eventuali procedure regionali/nazionali si conferma la richiesta di indicazione delle marche compatibili per eventuali esigenze future.

DOMANDA 54

Relativamente al lotto 2

Sul ~~questionario tecnico del lotto 2~~ Criteri premianti Lotto 2 ai punti 9.3/9.4/9.5 si rimanda al cap. tecnico art 8 capo 8.3 lettera c e nello specifico

9.3 c) 1 ora solare

9.4 c) 4 ore solari

9.5 c) 24 ore solari

Inoltre vengono richiesti minimo 3 giorni per le manutenzioni programmate.

Questi valori differiscono da quanto riportato all'allegato: "CONDIZIONI E QUESTIONARIO ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO OPERATIVO, SERVICE E/O COMODATO", ovvero le condizioni relative al lotto 2 Arco a C in noleggio 60 mesi.

Infatti ai punti a.16/a.17/a.18 appaiono dei valori differenti e nello specifico:

a.16 n. 1 manutenzione programmata obbligatoria

a.17 tempo intervento in 8 ore solari

a.18 tempo di risoluzione in 72 ore solari.

Non viene considerato il tempo di presa in carico della chiamata.

Chiediamo quindi all'ente di confermare che per il lotto 2 apparecchiatura in locazione verranno considerati i valori espressi nel questionario del suddetto allegato CONDIZIONI E QUESTIONARIO ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO OPERATIVO, SERVICE E/O COMODATO.

RISPOSTA 54

Viene sostituito il QUESTIONARIO ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO OPERATIVO, SERVICE E/O COMODATO che deve essere obbligatoriamente compilato e firmato. Il punteggio dei criteri premianti della sez. 9 sarà assegnato come da questionario tecnico con riferimento al capitolato tecnico. Si rammenta che nel caso del Lotto 2 trattasi di noleggio, pertanto gli S.L.A. e tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 8 del capitolato tecnico del Lotto n. 1 devono essere garantiti per l'intera durata del periodo di noleggio.

DOMANDA 55

Relativamente al lotto 2, nelle caratteristiche del letto angiografico motorizzato si richiede un'altezza regolabile di almeno 85-105 cm. Si chiede conferma che verrà valutato equivalente un letto con un'altezza regolabile di 66-96 cm (range più ampio 30 cm) tenendo anche conto che un'altezza dal pavimento minore risulta preferibile per un facile accesso del paziente.

RISPOSTA 55

Si conferma requisito di gara.

DOMANDA 56

L'art. 6.2. del Disciplinare indica come triennio di riferimento il 2019-2020-2021. Dal momento che il bilancio 2021 non è ancora stato approvato, si chiede di confermare che i per il requisito del per il fatturato medio annuo globale (6.2.a) si possa considerare il triennio 2018-2019-2020.

RISPOSTA 56

Si accoglie e rimanda al disciplinare rettificato.

DOMANDA 57

L'Istanza di partecipazione Modello M1 nella sezione 3 stabilisce per quel che riguarda il subappalto un tetto massimo del 50% non menzionato all'art. 9 del Disciplinare di gara. Si chiede di precisare se quanto previsto nel Modello M1 debba considerarsi un refuso.

RISPOSTA 57

Si trattasi di refuso.

DOMANDA 58

Con riferimento a quanto previsto dall' Art. 10 punto b) del Capitolato tecnico si chiede di fornire elenco completo delle "politiche e prescrizioni aziendali in materia di sicurezza informatica" la cui accettazione deve essere dichiarata dal concorrente.

RISPOSTA 58

Le politiche di sicurezza e privacy aziendali, per i fornitori esterni, prevedono:

- accesso ai sistemi gestiti da remoto attraverso VPN individuale previa sottoscrizione di apposito modulo di richiesta personale
- installazione antivirus ed aggiornamento dello stesso su workstation ovvero personal computer eventualmente collegati alla rete del POLICLINICO SAN MARTINO
- aggiornamenti del S.O. e degli applicativi forniti con tutte le patch necessarie a garantire sicurezza e privacy sia per le infrastrutture client che server ove previste
- sottoscrizione dell'incarico di resp.le esterno al trattamento dati come previsto dal GDPR
- le prescrizioni normative previste per gli Operatori dei Servizi Essenziali previsti dall'Agenzia di Cybersecurity Nazionale

Sarà necessario adeguare le politiche di sicurezza in relazione a qualsiasi ulteriore normativa cogente o linea guida pubblicata da AgID o ACN, applicabile al contesto specifico

DOMANDA 59

Con riferimento a "All.L_1_Dettaglio prezzi unitaria Lotto 1" si evidenzia:

o la voce 7 richiede di indicare "Importo costo garanzia del Sistema Angiografico (12 mesi) composto come richiesto all'interno del Capitolato Tecnico, ed in particolare con le condizioni di cui all'Art.8 dello stesso Capitolato, nulla escluso o riservato". Poichè la garanzia di 12 mesi è parte integrante dell'apparecchiatura offerta non scorporabile perchè non vendibile separatamente dal bene, si chiede di confermare che la richiesta sia da considerare un refuso o che sia da riferirsi alla garanzia estesa di cui al n. 13 del documento "All.L_1 Criteri premianti Lotto 1";

o è richiesto che l'importo annuale offerto per il Contratto di assistenza e manutenzione con tipologia full risk -all included post garanzia non debba superare "il valore del 12% di quanto indicato nella cella D8". Poichè tale cella conterrebbe l'importo costo garanzia richiamato al punto precedente, si chiede di confermare che il valore di riferimento non debba essere la cella D8 ma il valore offerto della fornitura calcolato sulla sola quota relativa all'apparecchiatura (opere escluse).

RISPOSTA 59

Si conferma.

DOMANDA 60

Anche a titolo di formale istanza in autotutela, con riferimento al documento "All. L_3_Criteri premianti Lotto 3" riferimento "Garanzia - Verrà attribuito il punteggio massimo alla ditta che avrà offerto la massima estensione di garanzia in aggiunta ai 24 mesi previsti obbligatoriamente. Alle altre ditte sarà assegnato un punteggio in maniera inversamente proporzionale", si osserva quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. 50/16, "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento."

Dunque, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proprio al fine di valorizzare l'elemento Qualità e di non appiattare la competizione sul solo prezzo, il legislatore ha stabilito un tetto massimo per quest'ultimo, prescrivendo chiaramente, senza possibilità di altre interpretazioni, il limite di 30 punti.

Ora, sebbene apparentemente la presente procedura sembrasse rispettare la regola di legge (art. 17 del Disciplinare proclama, difatti, una ripartizione al 80Q/20P), tuttavia, dall'esame dell'Allegato criteri premianti citato, la stessa ha manifestato un aspetto gravemente elusivo, che deve necessariamente condurre, nel Vostro stesso interesse, a un annullamento integrale con riedizione o, come minimo, a una rettifica sostanziale della lex specialis con congrua proroga del termine di partecipazione e corrispondente congrua pubblicità della modifica.

In particolare, nell documento citato, si legge che 3 punti Qualità saranno attribuiti al concorrente che offrirà mesi in più di garanzia a titolo non oneroso .

Ebbene, non v'è chi non veda che tale criterio lungi dal riflettere caratteristiche qualitative, non premiando particolari modalità del servizio o precise caratteristiche esecutive dello stesso. Al contrario, esso premia solo e unicamente un aspetto puramente economico, del tutto eccentrico dall'ambito delle valutazioni dell'offerta tecnica.

E, si badi, non è l'an della richiesta ad esser qui contestata, ma il dove, poiché, vista la sua chiara e incontestabile natura economica, la stessa doveva inderogabilmente essere inserita negli elementi di valutazione del prezzo e doveva esserlo anche in modo tale da non superare i 30 punti massimi previsti per legge.

Invece, in questo modo, detta soglia, sì, non è stata formalmente superata, ma è stata del tutto elusa con l'inserimento di un elemento di puro costo (la gratuità di tot mesi di servizio in più) nell'ambito della voce Qualità, ben più capiente in termini di punteggio massimo.

Per le esposte ragioni, si chiede di confermare che la formulazione di tale elemento di valutazione sia dovuta a un refuso e se ne chiede l'eliminazione in autotutela, oltre che per garantire la giusta competizione fra gli operatori interessati, anche al fine di non condurre a conclusione una procedura affetta da un vizio caducante che potrà esser sollevato in sede giurisdizionale in sede di eventuale impugnativa dell'aggiudicazione definitiva.

RISPOSTA 60

Non si modifica l'attribuzione di massimo 3 punti sui 80 punti complessivi attribuibili, al criterio quantitativo di una offerta migliorativa in termini di copertura di assistenza full risk per eventuali ulteriori mesi rispetto al valore minimo di 12 mesi. Appare ragionevole e proporzionato.

Tale contestazione non appare realistica in quanto tutti i criteri qualitativi hanno in sé risvolti di tipo economico rispetto al prodotto che si propone di offrire in termini di caratteristiche tecniche migliorative. Proprio questa è la finalità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero, alla qualità del prodotto offerto viene attribuito un punteggio premiante che ha una incidenza notevolmente maggiore rispetto al prezzo offerto.

DOMANDA 61

Chiarimenti per il Sistema angiografico cardiologico – All. L_1_Questionario scheda tecnica angiografo cardiologico_Lotto 1:

B17 “Escursione complessiva nelle rotazioni RAO/LAO con arco in posizione di laterale minimo 100°”

Si richiede di diminuire il valore minimo a 95° per consentire la massima partecipazione.

RISPOSTA 61

Si accoglie la richiesta.

DOMANDA 62

Chiarimenti per il Sistema angiografico cardiologico – All. L_1_Questionario scheda tecnica angiografo cardiologico_Lotto 1:

B35 “Studio ventricolare con: delineazione automatica o manuale del contorno del ventricolo sinistro; calcolo volumi; frazione di eiezione; output cardiaco; regional wall motion; centerline wall motion; slager wall motion; procedure di calibrazione automatica”

Per quanto riguarda la specifica “Slager wall motion” si richiede che venga accettata in alternativa il metodo “Sheehan wall motion” come soluzione equivalente.

RISPOSTA 62

Fermo restando il principio di equivalenza previsto dalla normativa si rimanda alla valutazione della commissione aggiudicatrice il giudizio di merito.

DOMANDA 63

Chiarimenti per il Sistema angiografico cardiologico – All. L_1_Questionario scheda tecnica angiografo cardiologico_Lotto 1:

B51 “Monitor, a schermo piatto a colori minimo da 20”, ad alta risoluzione minimo di 1280 x 1024 per visualizzazione parametri di funzionamento dell'angiografo e immagini radiologiche”

Si richiede di includere monitor minimo da 19” per consentire la massima partecipazione.

RISPOSTA 63

Si accoglie la richiesta.

DOMANDA 64

Chiarimenti per il Sistema angiografico cardiologico portatile – All. L_2_Requisiti minimi_Questionario tecnico Lotto 2:

In merito ai punti: B3 “Potenza del generatore non inferiore a 20kW”, B6 “Estensione dell’intervallo di corrente per modalità di acquisizione in fluoroscopia pulsata: almeno da 4 mA a 200 mA”, B12 “Capacità termica anodica ≥ 350 kHU”, B34 “Detettore: dimensione del pixel non superiore a 160μ ”, si fa presente che in seguito ai riscontri ricevuti in fase di indagine di mercato (Prot-2022-0023588-Riscontri Consultazione Lotto 2), richiamati nella documentazione di gara, i contributi forniti in fase di consultazione sono stati accettati ma non inseriti nel capitolato finale. Si chiede di riconfermare dunque i seguenti contributi:

a) B3 Potenza del generatore non inferiore a 20KW

In seguito all’avanzamento tecnologico che ha portato ad ottenere immagini di elevata qualità riducendo la potenza, si richiede che vengano considerate potenze del generatore $\geq 15kW$

b) B6 Estensione dell’intervallo di corrente per modalità di acquisizione in fluoroscopia pulsata: almeno da 4 mA a 200 mA

In seguito all’avanzamento tecnologico che ha portato ad ottenere immagini di elevata qualità riducendo la potenza, si richiede che vengano considerati intervalli di potenza almeno da 4mA a 150 mA

c) B12 Capacità termica anodica > 350 kHU

Considerata la nuovissima tecnologia di tipo split-block, la quale separa il tubo dal generatore e dunque permette di diminuire sostanzialmente il carico termico dei due componenti, si richiede che vengano accettate soluzioni con capacità termica anodica ≥ 300 kHU

d) B35 Detettore: dimensione del pixel non superiore a 150 μ

Si richiede di accettare soluzioni con pixel non superiori a 200 μ

RISPOSTA 64

Si confermano i requisiti di gara. Trattasi di errori materiali nella redazione del documento di riscontro ai contributi di mercato.

DOMANDA 65

Chiarimenti per il Sistema angiografico cardiologico portatile – All. L_2_Requisiti minimi_Questionario tecnico Lotto 2:

Inoltre per i punti:

B20 “Possibilità di proiezioni di angolazione di +90° / 45°”

Si richiede di accettare soluzioni con possibilità di proiezioni di angolazione di 88°/53°, facendo presente che si tratta comunque di un range superiore rispetto a quello richiesto, per garantire la massima partecipazione possibile

RISPOSTA 65

Si conferma il requisito di gara.

DOMANDA 66

Chiarimenti per il Sistema angiografico cardiologico portatile – All. L_2_Requisiti minimi_Questionario tecnico Lotto 2:

B47 “Cadenza di acquisizione immagini (con matrice di 1024x1024 pixel a 12 bit) in scopia pulsata: valore massimo ≥ 25 fps. Cadenza di acquisizione immagini (con matrice di 1024x1024 pixel a 12 bit) in fluorografia: valore massimo ≥ 25 fps. Acquisizione in scopia (con matrice di 1024x1024 pixel a 12 bit): last image hold, registrazione di scopia con sequenze di almeno 15 s con cadenza di 25 fps”

Si richiede di accettare soluzioni con cadenze di acquisizioni immagini in scopia con valore massimo ≥ 15 fps per garantire la massima partecipazione.

RISPOSTA 66

Si confermano i requisiti di gara, come già chiarito in sede di riscontro alla consultazione preliminare di mercato.

DOMANDA 67

Chiarimenti per il Sistema angiografico cardiologico portatile – All. L_2_Requisiti minimi_Questionario tecnico Lotto 2:

B51 “Possibilità di impostare tecniche anatomiche programmabili”

Per garantire la massima partecipazione si richiede che vengano accettate soluzioni equivalenti prive di programmi memorizzabili, in quanto i programmi anatomici predefiniti coprono tutte le applicazioni cliniche previste dalla destinazione d'uso richiesta. Inoltre grazie agli automatismi i valori di esposizione sono regolati in maniera automatica in base all'anatomia rilevata, adattandosi ad ogni tipologia di paziente. Tali valori potranno essere comunque modificati in qualsiasi momento dall'operatore.

RISPOSTA 67

Si confermano i requisiti di gara.

DOMANDA 68

Relativamente al Lotto 3 e alla richiesta di fornire l'infrastruttura telemetrica, chiediamo di rendere disponibili le planimetrie dei piani interessati -Si chiede di confermare che le opere proteximetriche riportate all'art. 5.3.2 del capitolato tecnico (compresa anche quella a pavimento e soffitto, e l'indicazione sull'altezza della piombatura stessa), sono da ritenersi indicative e che pertanto farà fede la valutazione prx presentata in gara dal fornitore dell'apparecchiatura, sulla base delle specifiche del sistema fornito. -Si chiede di specificare il carico di lavoro da considerare per la valutazione proteximetrica. -Si chiede di specificare se la figura del Coordinamento della sicurezza in esecuzione è a cura dell'Azienda Ospedaliera.

Vista l'importanza e la complessità dell'appalto e dei chiarimenti richiesti ed ancora da richiedere dopo il sopralluogo effettuato, necessari per la predisposizione dell'offerta, con la presente, al fine di poter preparare una proposta più confacente alle Vostre esigenze, chiediamo che il termine per la presentazione venga prorogato di almeno 30 giorni, con conseguente proroga possibilmente anche del termine per la richiesta dei chiarimenti.

RISPOSTA 68

Si allega planimetria F.025.

DOMANDA 69

Si chiede, vista la complessità del progetto, di voler concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta di almeno 3 settimane, onde permetterci di potervi presentare un progetto/offerta consono alle vostre richieste ed esigenze.

RISPOSTA 69

Viene prorogato il termine di presentazione delle offerte di 3 settimane.

DOMANDA 70

Con riferimento all'art. "5.3.8 Altri oneri punto 1) Redazione del Progetto Esecutivo" del Capitolato Tecnico, ove viene chiesta la presentazione del progetto esecutivo comprensivo del CSP si chiede: Se, nell'ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all'installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI. Tanto si richiede in forza dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenore del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della

progettazione oggetto del contratto “di indicare, per la progettazione, i requisiti che il progettista deve possedere ai sensi del DPR 207/2010”;
di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all’esecuzione del progetto esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti.

RISPOSTA 70

Si conferma.

Il Dirigente U.S.S.
dott. Luigi Moreno Costa

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate*